

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3099

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZINI TIBALDEO, ANGHINONI, BALLAMAN, CASTELLAZZI,
DOZZO, FOGLIATO, FROSIO RONCALLI, MALVEZZI, MAZZETTO,
PERCIVALLE, RODEGHIERO, STROILI, TAGINI**

Norme per l'applicazione dell'aliquota IVA del 9 per cento
al mosto parzialmente fermentato di moscato venduto
direttamente all'industria spumantiera.

Presentata l'11 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutto il moscato vinificato dalle cantine sociali e dai produttori singoli viene attualmente e da sempre venduto alle industrie spumantiere con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 5,5 per cento, limite sotto il quale, secondo l'allegato 2, punto 3, del regolamento (CEE) n. 337/1979 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, un prodotto non può essere considerato vino.

Il regolamento (CEE) n. 3686/1984 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, di modifica al regolamento n. 358/1979 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, articolo 18, paragrafo 1, precisa che i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e prodotti in regioni determinate possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti

di uve e di mosti di uve parzialmente fermentati provenienti da varietà di vite previste in un elenco allegato al regolamento, tra cui tutti i moscati.

La caratteristica di un prodotto molto dolce è richiesta dall'industria perchè consente alla stessa di avere un'ampia possibilità di trattamenti enologici, in quanto molto meno traumatici in un mosto che non in un vino finito.

Un mosto parzialmente fermentato, come il moscato utilizzato per produrre l'*Asti spumante*, altro non è che un prodotto semilavorato e di passaggio tra produzione e industria di trasformazione non ammesso direttamente al consumo. Per produrre il suddetto mosto parzialmente fermentato viene, infatti, svolto un lavoro ad alto contenuto tecnologico, come filtra-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione, chiarificazione, centrifugazione, conservazione a 0° C in cella frigorifera, oltre ad una controllata parziale fermentazione.

Queste considerazioni portano a ritenere ingiustificata la perdita del 5 per cento (dal 4 per cento dei mosti parzialmente fermentati al 9 per cento dei vini) che le cantine sociali e i singoli produttori

subiscono attualmente. Pertanto, la presente proposta di legge si propone di assoggettare all'aliquota IVA del 9 per cento, al pari dei vini di uve fresche, le cessioni del mosto parzialmente fermentato di moscato, effettuate dalle cantine sociali e dai privati produttori direttamente all'industria spumantiera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le cessioni del mosto parzialmente fermentato di moscato, effettuate dalle cantine sociali e dai privati produttori direttamente all'industria spumantiera, sono assoggettate all'aliquota IVA del 9 per cento, al pari dei vini di uve fresche.

